



# Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 156

del 12 ottobre 2011

**Oggetto: Sentenze Corte dei Conti numero 976 e 1231/2011 - Avvio procedimento recupero somme.**

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Totale Presenti.....5.....**

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.ssa Rossella GRASSO* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000). Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato. Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE  
Rossella Grasso

## La Giunta Comunale

**CONSIDERATO** che con nota del 12/7/2011, prot.n. 63804, la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, trasmetteva al Sindaco di Benevento la copia in forma esecutiva della sentenza di condanna n. 976/2011, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.°62148, instaurato a istanza della stessa Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti del Sig.D'Alessandro+altri, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, approvato con R.D. 13.08.1933 n. 1038 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la nota del 29/07/2011 prot.69736 del Dirigente del Settore Finanze, con cui in esito alla sopra citata sentenza di condanna n. 976/2011, è stato chiesto al Dirigente pro tempore del Settore Legale di attivare la procedura per il recupero delle somme a carico dei responsabili di danno erariale;

**ATTESO** che con nota del 07/09/2011, prot. 78271, il Dirigente pro tempore del Settore Legale Avv. Vincenzo Catalano ha specificato l'applicabilità del D.P.R. n.260 del 24/06/1998, rappresentando la necessità che la Giunta Comunale designi l'ufficio competente al recupero delle somme a carico dei responsabili di danno erariale;

**CONSIDERATO** che con una seconda nota del 06/09/2011, prot.n.12189, la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, ha trasmesso al Sindaco di Benevento la copia in forma esecutiva di un'ulteriore sentenza di condanna, identificata con il numero 1231/2011, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, per il giudizio n.61393 proposto dalla stessa Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti di D'Alessandro Sandro + altri, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, approvato con R.D. 13.08.1933 n. 1038 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 24.06.1998, n. 260, recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento del danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che testualmente recita:

### **Art. 1. Competenza**

1. *Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o ente interessati.*

### **Art. 2. Recupero delle somme**

1. *Il recupero è effettuato mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio di cui all'articolo 5.*

2. *Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.*

3. *A richiesta del debitore il pagamento può essere effettuato a rate, il cui numero è determinato dall'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore.*

4. *Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

### **Art. 3. Garanzia ipotecaria**

1. *Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.*

### **Art. 4. Procedure contabili**

1. *Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresì individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.*

### **Art. 5. Bilancio**

1. *I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.*

### **Art. 6. Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione**

1. *Qualora in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione delle sentenze di condanna, il giudizio di interpretazione, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'articolo 25 del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, può essere proposto dal procuratore regionale competente, o dal titolare dell'ufficio.*

### **Art. 7. Comunicazioni al procuratore regionale**

1. *Il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione dà notizia al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria*

competenza, specificando le partite riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

**RITENUTO** necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, formulando gli indirizzi operativi del caso;

**VISTO** il D.Lgvo n.267/00;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Finanze ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, che qui di seguito si riporta:

“il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dando atto che alla risorsa 3500 è inserito il capitolo 5007/1 denominato “Recuperi ed Entrate diverse” ove saranno appostati gli accertamenti derivanti dall’esecuzione delle sentenze numero 976 e 1231/2011 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania. In ordine al recupero delle spese di giustizia, le stesse verranno accertate alla risorsa 6005 capitolo 1069 ed imputate all’intervento 4005 capitolo 2350 “Servizi per conto terzi”. La sistemazione contabile, inerente alla parte di nocumento addebitabile al consigliere comunale Mario De Falco ed a carico dell’Amministrazione, verrà effettuata imputando i titoli di spesa ai competenti capitoli di bilancio ed introitando sull’apposito capitolo di entrata”



Dr. Andrea Lanzalone

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

### **Delibera**

Per le motivazioni recate in premessa, e tenuto conto della specificità della materia,

1) Designare il Settore Legale dell’Ente quale ufficio competente al recupero delle somme a carico dei responsabili di danno erariale per l’esecuzione delle sentenze numero 976 e 1231/2011 della Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania ;

2) Disporre, ai fini della ottimizzazione dei procedimenti amministrativi consequenziali, che :

- il Settore Legale, nella persona del dirigente pro-tempore, nel procedere la recupero delle somme a carico dei responsabili di danno erariale, si avvalga della facoltà di concedere la rateizzazione del pagamento su richiesta ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.P.R. 24/06/1998 n.260 ovvero di procedere secondo quanto indicato dall’art.3 del menzionato D.P.R. alle iscrizioni ipotecarie ;

- il Settore Risorse Umane, nella persona del dirigente pro-tempore, dovrà verificare la possibilità di quanto disposto dall’art.2, comma 1, del menzionato D.P.R., comunicandolo tempestivamente al Settore Legale per gli adempimenti di competenza;

- il Settore Risorse Finanze, nella persona del dirigente pro-tempore, dovrà iscrivere nel bilancio di previsione l’accertamento dei crediti quantificati dal Settore Legale, integrando quello derivante dalla sola applicazione della sorta capitale delle due sentenze; avrà l’onere di procedere contestualmente al versamento delle spese di giustizia al Ministero del Tesoro e all’ufficio Vigilanza sul conto corrente postale n.31617004 intestato alla “ Banca d’Italia- Tesoreria Centrale dello Stato”imputazione al cap.3455 del Capo X del Bilancio dello Stato, riportando nella causale il numero della sentenza di condanna in caso di recupero delle stesse in caso di pagamento da parte dei condannati.

3) Disporre che Segretario Generale pro tempore sovrintenda all’intero procedimento, curerà le comunicazioni di cui all’art.7 del D.P.R.24/06/1998 n.260, previa acquisizione della documentazione comprovante le partite riscosse, quelle assoggettate a ritenuta, e quelle date in carico al concessionario della riscossione

4) Autorizzare il dirigente pro-tempore Settore Risorse Finanze, in ordine al pagamento della parte di nocumento addebitabile al consigliere comunale Mario De Falco per le sentenza numero 976 e 1231/2011, deceduto prima della fase istruttoria del procedimento ed a carico dell’Amministrazione, a procedere alla sistemazione contabile, imputando i titoli di spesa ai competenti capitoli di bilancio ed introitando sull’apposito capitolo di entrata;

- 5) Autorizzare il Sindaco, al ricorso ad un legale di fiducia a supporto della tecnostruttura ,ove i Dirigenti responsabili del procedimento ne ravvisassero la necessità fondata;
- 6) Disporre la trasmissione formale del presente provvedimento :
  - alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
  - ai Dirigenti pro tempore del Settore Legale , al Settore Risorse Umane e Finanze e al Segretario Generale , per gli adempimenti da porre in essere.
- 7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 24 OTT. 2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. .... in data ..... (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 24 OTT. 2011

Il Messo Comunale  
IL CAPO MESSO COMUNALE  
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale  
Rossella Grasso

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25 OTT. 2011

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale  
Rossella Grasso